STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE OPERAJA

DI

MONOPOLI

BARI
TIPOGRAFIA DI G. GISSI E C.°
1870

ASSOCIAZIONE OPERAJA

DI

MONOPOLI

STATUTO

Dell' Associazione di Mutuo Soccorso degl' Operai di Monopoli

TITOLO 1.°

PRINCIPIO NATURA, E SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE.

Art. 1.° Coscienti dell' assoluto dritto dell' Uomo, e del Cittadino, ed usando della libertà che i tempi nuovi concedono, gl' Operai di Monopoli si costituiscono in Associazione di Mutuo soccorso, sotto la tutela dello Statuto Costituzionale e delle Leggi del Regno.

Art. 2.° L' Associazione ha principio nell' ordine Provvidenziale dell' Umanità, il dovere e la propria missione sulla terra, non potersi compiere altrimenti che nella vita collettiva degli Uomini, donde la solidarietà e la comunione: ha ragione ed eccitamento nel

bisogno sentito di universalmente associarsi, ed in ispecie dagli Operai i quali non possono altrimenti raggiungere la sicurezza, il progresso e la graduale organizzazione del lavoro: ha morale garantia nella coscienza del proprio dritto, e nelle Leggi che governano l' umanità.

Art. 3.° L' Associazione ha per iscopo la vita collettiva, la fratellanza, ed il Mutuo Soccorso degl' Operai, che la carità si trasforma spontaneamente in dritto e la eguaglianza si traduce nella vita esteriore, non mai scompagnata dal sacrosanto dritto di proprietà. Essa tende a promuovere l' istruzione il bene essere, la morale e civile emancipazione dell' operaio affinchè possa cooperare efficacemente al bene della Patria ed al progresso indefinito della Umanità.

Art. 4.° La Società è composta essenzialmente di Operai ed essi soli ne possono far parte come Socii effettivi. Potrà avere dei Socii Corrispondenti.

Art. 5.° Sono considerati Operai tutt' i Cittadini dell' uno, e dell' altro sesso, chè esercitano un Mestiere, od Arte meccanica sia prestando ad altri la loro opera giornaliera, sia essendo a capo di un Arte o di un Opificio.

Art. 6.° Non vanno compresi fra gli Operai i Domestici, i Portieri, gl' Intimatori.

Art. 7.° Il Numero de' Socii che possono ascriversi alla Società, è illimitato, quante volte abbiano le condizioni richieste dal presente Statuto.

Art. 8.° I Socii effettivi prendono parte all' adunanza, e secondo la loro età, il grado e la condizione, hanno facoltà di elettori e di eligibili nelle Cariche della Società. Non possono intervenire nell' adunanze le Donne, nè aver voto; ma godono di tutti gli altri dritti dell' associazione.

Art. 9.° Gli Associati provveggono a' bisogni economici dell' Associazione col mezzo di un contributo ordinario, ed un contributo straordinario d' Ammissione, graduabile secondo il sesso, e l' età.

Art. 10.° Qualunque probo Cittadino, voglia contribuire allo scopo dell' Associazione con le opere e col danaro, ancorchè l' argito solo per disposizioue di ultima volontà, potrà venire iscritto col Titolo di Benemerito dell' Associazione in Albo separato da quello de' Socii.

I Benemeriti non faranno parte dell' Associazione, ma avranno Onori speciali.

TITOLO 2.°

COSTITUZIONE ORGANICA GENERALE DELL' ASSOCIAZIONE.

Art. 11.° Il potere deliberativo è esercitato dall' Associazione degl' Operai, costituita in adunanza generale. Essa non potrà, neppure per volontà espressa de' Socii delegare quel potere ad alcuno, nè a qualunque Comitato o Consiglio.

Art. 12.° L' Associazione nelle sue adunanze sarà diretta da un Uffizio di Presidenza composto, di un Presidente, di un vice Presidente, di quattro Assessori, ed un Segretario.

Art. 13.° L' Associazione in tutta la gestione de' suoi interessi, sarà rappresentata ed Amministrata.

(a) da un Consiglio d' amministrazione.
(b) dal Comitato di Sussidio.
(c) da un Giurì.
(d) da Revisori de' Conti.
(e) da Commissioni temporanei che la società può creare per oggetti speciali.
(f) da un Medico se si crederà necessario nominarlo.

Art. 14.° Nessun socio può esercitare due o più cariche ad eccezione de' componenti l' Uffizio di Presidenza.

Art. 15.° Di regola generale, non potrà essere eletto ad Ufficio permanente della Società qualunque Socio non abbia compito venticinque anni.

Art. 16.° Tutte le Cariche sono prestate graduitamente da' Socii.

Art. 17.° L' elezione a qualunque Ufficio permanente della Società sarà fatta con ischeda ed a scrutinio segreto. Tutti gli Uffici sono eletti dalla Società maggioranza assoluta. Le Commissioni speciali temporanee sono eletti a maggioranza relative, o pure sono nominati dall' Ufficio di Presidenza.

Art. 18.° Ogni Ufficio permanente, limitato per un periodo di tempo come verrà detto in seguito.

Art. 19.° L' Associazione procederà all' elezione nella prima Domenica di Gennaro, e nella prima di Luglio, rispettivamente per le Cariche annuali e Semestrali.

Art. 20.° Le forme e la Costituzione organica dell' Assemblea, non che le funzioni alla stessa devoluta, formeranno materia di apposito titolo.

TITOLO 3.°

Art. 21.° Possono essere ammessi a Socii effettivi tutti gli Operai senza distinzione di sesso, contemplati nei precedenti articoli 5,

6, purchè godono dei dritti Civili, ed abbiano età maggiore di anni sedici e minori di anni cinquantacinque.

Art. 22.° Per essere ammesso nella società si dee pagare un contributo straordinario di ammissione Lire Cinque per gli Uomini, e Lire Tre per le Donne.

Art. 23.° Anche gl' individui di età maggiore di anni cinquantacinque i quali abbiano tutti i requisiti richiesti, potranno essere ammessi a far parte dell' Associazione, se oltre il contributo ordinario di ammissione, paghino una somma, a fondo perduto di Lire Centocinquanta per gli Uomini, e Lire Centoventi per le Donne. Questa somma potrà essere soddisfatta a rata nel giro di mesi diciotto pagandone una nel corso dei primi mesi, e metà nel corso dei secondi a datare dal dì dell' ammissione.

Art. 24.° Non possono essere messi a parte dell' Associazione.

(a) quelli che sono notoriamente decaduti dalla pubblica opinione, come uomini pravi, e corrotti.

(b) gli operai vagabondi, che per vizii ed accidia colpevoli abbiano vilmente abbandonato l' arte loro, o mestiere lasciando la famiglia nell' indigenza.

(c) gli uomini rotti al vizio mortali della

ubbriachezza con iscandalo pubblico per le vie.

(d) coloro, che hanno notoriamente la brutale abitudine di battere i proprii genitori.

(e) coloro che vivono d' accatto.

(f) i condannati per reati di sangue, furto, baratteria, frode, falsità, od attentato a' costumi. Gl' imputati soltanto di tali delitti, non saranno ammessi finchè non ne siano assoluti per competente sentenza passata in cosa giudicata.

(g) coloro finalmente, che al tempo della loro domanda di ammissione patiscono una qualunque infermità, o difetto che lo rende inabile al lavoro.

Art. 25.° Gli analfabeti sono ammessi a far parte dell' Associazione.

Art. 26.° Qualunque Socio, che ha dritto di voto ha facoltà di proporre un individuo ad entrare nell' Associazione.

Art. 27.° La domanda o proposta, che un altro individuo entra nell' Associazione debba essere presentato in iscritto al Giurì da cinque socii i quali sul loro onere dichiarino il nome dell' individuo la paternità, il mestiere, il giorno di sua nascita, il numero dei componenti di sua famiglia, e se abbia tutti i requisiti dinanzi prescritti.

Essi prometteranno sul loro nome che non faranno motto ad alcuno della proposta. Il

Giurì deve verbalizzare la dichiarazione dei Socii. Verbalizzata la proposta è vietato ai proponenti per qualunque elasso di tempo, domandare e prendere conto della decisione del Giurì.

Art. 28.° Il Giurì d'Amministrazione dopo maturo esame de' fatti de' documenti, e di ogni altro mezzo che segretamente dovrà procurarsi, riunito in adunanza segreta dovrà decidere al più presto possibile della proposta.

Art. 29.° Se il voto del Giurì sarà contrario all' ammissione, resterà sepolto ne' Registri e non comunicato ad alcuno.

Art. 30.° Se il Giurì vota per l' Ammissione deve fare scrivere sopra apposito catalogo nella sala dell' adunanza il nome dell' individuo, l' età, il mestiere e tutte le condizioni del suo stato Civile. Il Presidente ne darà lettura per due Domeniche consecutive passato quel tempo senza osservazioni in contrario, il Presidente lo dichiara ammesso, e dandogli il Libretto, lo presenta all' istessa Associazione. Se poi qualche socio ha ragioni da opporre, le presenterà al Giurì d' Amministrazione, dandone avviso al Presidente. Il Giurì nel termine di tre giorni deciderà inappellabilmente dando notizia al Presidente dell' emessa deliberazione. Il Presidente serbirà perpetuo silenzio, se contrario il voto del Giurì, dichiarirà, come sopra

ammesso l' individuo proposto, se il voto del Giurì è favorevole.

A niuno dei Socii è permesso mai fare pubblicamente nell' adunanza domande osservazioni, o richiami sull' Ammissione, o ricezione dell' individuo proposto.

Art. 31.° Possono essere ammessi a socii corrispondenti in qualunque parte d' Italia, tutti gli Operai che godono de' dritti civili, purchè abbiano venticinque anni compiti e non vadino compresi nelle prime sei categorie dell' Articolo 24.

Art. 32.° La proposta dei Socii corrispondenti si farà a' termini de' precedenti Articoli 26 e 27. Il Giurì d' amministrazione deciderà inappellabilmente della loro ammissione.

Art. 33.° La proposta di coloro, che possono meritare il titolo di Benemeriti dell' Associazione, sarà parimente fatta con la norma delli stessi Articoli 26 e 27 e corredati degli analoghi documenti. Il Giurì d' amministrazione darà il suo parere motivato; e dietro siffatto parere l' Associazione in generale adunanza deciderà della proposta a maggioranza assoluta di voti.

TITOLO 4.°

DOVERI DEI SOCII.

Art. 34.° Gli Operai entrando nell' Associazione promettono sul loro onore di condurre vita ordinata ed operosa essere obbediente alle Leggi, adempiere ai Sacri doveri di Uomo, e di Cittadino e adoperarsi efficacemente al bene dell' umanità e della Patria.

Art. 35.° Niuno senza il consenso dei Socii manifestato in regolare deliberazione può entrare a far parte da altre Associazioni operaie.

Art. 36.° Ogni Socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, gli speciali regolamenti, e tutte le deliberazioni regolarmente fatte in legale adunanza.

Art. 37.° I Socii , e gli analfabeti sopra tutto promettono frequentare le scuole serali, per quanto il consentono l' età, e le condizioni della vita.

Art. 38.° Qualunque Socio abbia figliuoli curerà per quanto è possibile, che vengono istruiti ed educati negli asili infantili, nelle Scuole serali, od elementare, secondo il sesso e l' età loro.

Art. 39.° Tutti i Socii indistintamente si debbono reciproco soccorso morale, e materiale nei casi specialmente di pericolo.

Art. 40.° Coloro che prestano opera giornaliera debbono ubbidienza ed ossequio a' loro capi, questi tratterranno con amore e giustizia i loro dipendenti.

Art. 41.° Niuno sarà considerato Socio pei dritti, e beneficii dell'Associazione, se non adempie al contributo straordinario nei modi e termini prescritti dagli Articoli 22 e 23.

Art. 42.° Ciascun Socio deve pagare un contributo mensile, di centesimi Trenta per gli Uomini, e Venticinque per le Donne.

Art. 43.° Il Socio che trovasi in quelle condizioni, che gli danno dritto al Sussidio, non è obbligato al contributo per quel periodo di tempo.

Art. 44.° I Socii chiamati alla Leva, e come guardie nazionali mobilizzate prestano lungo servizio fuori del Comune, cessano in tal tempo dagli obblighi e dai dritti verso della Società.

Tornati dal servizio rientrano immediatamente nella Società, computandosi il tempo del servizio pei benefizii dell'Ansianità.

Art. 45.° Il precedente articolo riguarda anche per quei Socii che vanno nell'armata come volontarî per combattere l'indipendenza e libertà della Patria.

Art. 46.° L'Associazione in generale dovrà proteggere religiosamente le Arti contro l'insidie, e la potenza del Monopolio.

TITOLO 5.°

DRITTO DEI SOCII.

Art. 47.° L'associazione, legalmente costituita in Corpo morale, potrà accettare donazioni e legati nelle forme di legge ed in quei casi, che le leggi speciali il permettono.

Art. 48.° Ogni socio ha facoltà di donare, o legare a fondo perduto alla Società somme, o beni stabili, col dritto di ottenere dalla Società maggiori guadagni e benefizii che saranno in appresso determinati.

Art. 49.° Tutti i Socii di qualunque età, escluse le donne, possono intervenire sulle adunanze ma non hanno il dritto di proporre, discutere, e votare quelli che non hanno venti anni compiti.

Art. 50.° Ogni socio, senza distinzione di sesso e di età avrà dritto al sussidio, ed all'assistenza personale dei Socii.

(a) a cagione di malattia acute, croniche che gl'impediscono temporaneamente il lavoro.

(b) quante volte, sia reso assolutamente inabile per difetti e malattie incurabili e per vecchiezza.

(c) quando sia chiaramente costatata non aver potuto il socio procurarsi lavoro, malgrado i suoi sforzi, e della Società.

(d) Per essere onorato in caso di morte di convenient' esequie, allorchè la famiglia rimasta povera, non abbia sufficienti mezzi di farle, si fissa perciò la somma di Lire Venticinque.

(e) a benefizio della sua donna Vedova e dei suoi figliuoli orfani, nei casi e nei limiti, che verranno appresso stabiliti.

Art. 51.° Non mai il socio avrà dritto al sussidio per qualunque causa, se prima non avrà fatto parte attiva dell' Associazione per mesi sei, adempiendo agl' obblighi sociali.

Art. 52.° Non daranno in verun caso, dritto a Sussidio le malattie proveniente da abuso di sostanze velenose, da sciolti costumi, o da alterco da lui provvocato, ne la morte incontrata per adulterio ovvero in conseguenza di un delitto.

Art. 53.° Ogni socio avrà dritto ad un sussidio di centesimi Settantacinque, le Donne a Quaranta, dopo il quarto giorno di sua malattia che sarà stata chiaramente costatata, nel qual tempo sia riconosciuto inabile al lavoro.

Art. 54.° Quante volte il socio oltre il contributo ordinario di ammissione, avrà donato de' beni e delle somme alla società, il sopra detto sussidio giornaliero gli sarà aumentato in proporzione de' valori donati, cioè
di centesimi 20 pei valori da L. 100 a 300.

di centesimi 50 pei valori da L. 301 a 600.
di Lire 100 pei valori da « 601 a 1000
e così aumentando in proporzione per qualunque somma maggiore di L. 1000.

Art. 55.° Il sussidio contemplato ne' due precedenti Articoli sarà la prima volta estensibile a giorni 90. Se la malattia, e la inabilità al lavoro continuano, il socio percepirà per altri giorni 90, due terzi del sussiduo doventogli. Dopo questo termine percepirà indifinitamente centesimi Quaranta del sussiduo.

La susseguente malattia si avrà come continuazione della precedente se non intercedono giorni 50, dal dì che il socio sia stato riconosciuto in buona salute ed abile al lavoro.

Art. 56.° Quando la malattia, o il difetto fisico siano resi incurabili, ed il socio per conseguenza dichiarato assolutamente inabile al lavoro, il medesimo percepirà Centesimi quaranta del sussidio dovutogli, se sarà stato effettivamente nell'associazione ed adempito agli obblighi della stessa per il tempo di tre anni; percepirà poi centesimi 50 se sia stato da tre anni a sei: percepirà l'intiero se vi sarà stato più di sei anni, e meno di dieci.

Art. 57.° L'ansianità verrà computata a dieci Anni.

Art. 58.° Quando ad un socio gli sarà mancato il lavoro per otto giorni continui e per

causa affatto dipendente dalla sua volontà, avrà per solo venti giorni dritto ad un sissiduo. La quantità del sussiduo sarà determinato dal Consiglio d' Amministrazione, secondo i fondi esistenti; ma sarà distribuito in ragione dell' età, e dei contributi, con le stesse proporzioni dei sussidui ordinarii.

Art. 59.° Morendo un socio, che abbia acquistato dritto d' anzianità, lasci la famiglia indegente, agli orfani ed alla vedova sarà dato un sussiduo giornaliero eguale a quello che avrebbe avuto il loro Padre e Marito, se fosse vivente, dichiarato inabile al lavoro. Detto sussiduo sarà largito per un anno.

L' associazione inoltre dovrà prendere cura particolare per la buona educazione, ed impiego degli orfani.

Art. 60.° Morendo un Socio, ancorchè debitore dell' Associazione, il Consiglio d' Amministrazione, provvederà a modesto esequio e conveniente sepoltura, quando la famiglia non abbia assolutamente mezzi di farlo. L' associazione non dovrà in quel giorno tenere adunanza in segno di lutto.

Art. 61.° Il nome di quei probi Cittadini che verranno dichiarati Benemeriti dall' Associazione, verrà a grandi caratteri, segnato sopra conveniente tavoletta, e sarà pubblicata su' giornali la correlativa deliberazione.

Avranno posto distinto nelle adunanze,ed invitati dal Presidente potranno conferire sugl interessi generali della Società.

Art. 62.° Essendo la società nascente, il Capitale Sociale insufficiente per ora a poter far fronte a' sussidui dovuti a' Socii, si è fissato che il Capitale Sociale dovrà raggiungere la cifra di L. 4000, per dar dritto a' socii alla domanda del sussiduo, secondo gli Articoli antecedenti.

TITOLO 6.°

PERDITA DEI DRITTI SOCIALI.

Art. 63.° Saranno dichiarati decaduti dal dritto Sociale.

1.° Quei socii che cadono nei vizii contemplati nelle prime sei categorie dell' Articolo 24.

2.° Coloro che per abituale violenza turbano spesso la tranquillità dell' adunanza.

3.° Coloro che presentano falsi certificati, od altri documenti con fine di frodare la società.

4.° Coloro che sono in ritardo di sei mesi al pagamento del contributo ordinario, e di quattro mesi per il contributo straordinario.

5.° Quelli infine che con la stampa od in

altra pubblica forma avranno gettato lo scredito, o la derisione contro la Società.

Art. 64.° La proposta di decadenza di un socio non potrà farsi che dal Consiglio d'amministrazione, o dal comitato dei sussidui, o dall' ufficio di Presidenza, ovvero da trenta socii ad un tempo. L'Associazione pronunzierà sulla proposta a voti segreti; non potrà dichiararsi la decadenza se non ottiene la maggioranza della metà più uno de' votanti.

Art. 65.° Contro detta dichiarazione di decadenza il socio potrà gravarsi presso il Giurì d'amministrazione fra tre giorni, dal dì che gli sarà stata debitamente notificata.

Art. 66.° Il Giurì dietro accurato esame de' testimonii, e de' documenti, non potrà emettere le sue inappellabili decisioni che dopo otto giorni ed in fra quindici giorni, dal dì che gli sarà stata notificata.

TITOLO 7.°

RIABILITAZIONE DE' SOCII.

Art. 67.° Potranno per deliberazione dell' Associazione a maggioranza de' voti riprendere i dritti sociali.

1.° Coloro che per due anni continui avranno dato pruove reiterate ed evidenti d'essersi

purgati dei vizii contemplati nell' Articolo 24 e ritornati pienamente nella pubblica estimazione.

2.° Coloro che avranno pubblicamente fatto onorevole ammanda dello scredito e derisione gettati contro la Società.

3.° I morosi al pagamento che fra sei mesi dal dì della dichiarata decadenza adempiano a tutte le somme dovute tanto per i contributi ordinarii che straordinarii.

Art. 68.° Non vi saranno altri motivi per giustificare il ritardo al pagamento, tranne quelle condizioni del Socio che danno invece dritto ad un sussidio, e la involontaria assenza in lontano Paese.

TITOLO 8.°

DEL FONDO SOCIALE.

Art. 69.° Il Capitale sociale risulterà dei contributi straordinarii d'ammissione, dei contributi ordinarii e dei frutti del Capitale.

Art. 70.° Il fondo sociale sarà disposto con l'ordine seguente.

1.° Per soddisfare all'obbligazione sociale a favore dei terzi.

2.° Per le spese d'amministrazione.

3.° In pagamento dei sussidii.

4.° In cauzione per intraprese in beneficio dei Socii.

5.° Per spese eventuali che si crederanno necessarie allo interesse, e decoro della Società.

Art. 71.° Sarà formato di anno in anno un fondo di riserva destinato esclusamente al pagamento dei sussidui. Il fondo di riserva sarà formato dalla metà degli utili netti ordinarii e straordinarii, che verrà anno per anno determinato dalla Società, sul parere del Consiglio d' Amministrazione, e ciò s' intende sempre dopo che la cifra del fondo sociale avrà raggiunto le L. 4000 giusto l' antecedente articolo 62.

Art.° 72.° Quello che rimane d' introito netto ordinario e straordinario, dedotto anche il fondo di riserva, sarà versato al consiglio d' amministrazione, il quale sotto la sua responsabilità amministrerà detto capitale per il ben essere e beneficio della società.

TITOLO 9.°

DISPOSIZIONI GENERALI PER L' AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Art. 73.° L' amministrazione della società avrà per base, il bilancio preventivo annuale,

che sarà compilato nella forma consueta dei Bilancii delle pubbliche amministrazioni.

Art. 74.° Sarà anche annuale l'esercizio contabile.

Art. 75.° Il conto consecutivo dell'amministrazione sarà semestrale, e sarà in ogni semestre discusso, e definito immediatamente dopo l'elezione degl' Uffizii.

Art. 76.° L'associazione, avrà un libro delle sue deliberazioni. Non potrà mai per qualunque esito erogarsi mandato senza corrispondente deliberazione.

Può tuttavia emettersi una deliberazione sola, ed un solo mandato per esiti diversi.

Art.° 77.° Ogni socio avrà il suo biglietto a stampa. Saranno scrupolosamente segnati sul libretto i pagamenti da lui fatti, ed i sussidui ricevuti.

Art. 78.° Le cauzioni in rendita iscritta a benefizio dei socii non potranno accordarsi che per deliberazione dei Socii a voti segreti, e purchè concorra il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Art. 79.° Per l'anzidetta cauzione, il Consiglio d'amministrazione dovrà richiedere una contra cauzione a garanzia della società.

Art. 80.° È dovere inoltre per tutti concorrere lealmente ed operosamente per la buona Amministrazione del fondo sociale.

TITOLO 10.°

DELLE ADUNANZE DEI SOCII,

E DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA.

Art. 81.° Per debito di onore, e di giustizia tutti i socii saranno solleciti d' intervenire assiduamente nelle adunanze. Nelle discussioni , come nel voto , faranno di tener sempre puro il cuore, e dritto la mente. Non volgare egoismo, non personali gelosie, non odii di partiti. La carità, la giustizia, la libertà, e la missione dell' Uomo e dell' operajo saranno il principio e il fine de' loro atti e de' loro discorsi.

Art.° 82.° L'iniziative delle proproste, spetta indistintamente a tutti i socii che anno dritto di voto, ed a tutti gli Ufficii dell' associazione.

Art.° 83. Le proposte prendono il turno per Ordine di presentazione; ciò non per tanto l' adunanza potrà sempre deliberare, che sia modificato ed invertito l' Ordine del giorno.

Art.° 84.° Non si ammettono proposte verbali, ma debbono essere presentate in iscritto.

Art. 85.° Le adunanze ordinarie saranno settimanali, cioè in ogni Domenica. Le adunanze straordinarie, avranno luogo per affari speciali, chiaramente indicato nell' atto di con-

vocazione, che sarà notificato a' socii due giorni prima, meno nei casi di urgenza.

Art. 86.° Nessuna proposta nelle adunanze ordinarie potrà essere sottoposta a deliberazione definitiva, se non viene otto giorni prima depositata nella sala con tutti i documenti per essere esaminata.

Art. 87.° Nelle adunanze straordinarie, non si può deliberare, nè mettere a partito nessuna proposta, o quistione estranea all' oggetto speciale della convocazione.

Art. 88.° Qualunque deliberazione presa contro il prescritto de' due Articoli precedenti è nulla.

Art. 89.° L' Associazione tanto per le adunanze ordinarie, che per le straordinarie, non può deliberare, dietro il primo atto di convocazione, se non interviene almeno la maggioranza, e dietro la seconda convocazione, se non interviene almeno un quarto de' socii. Non si conteranno per questo fatto nel numero dei socii, coloro i quali per giustificati motivi sono esenti ed in regolare concedo.

Art. 90.° Nelle votazioni, non si avrà per deliberata una proposta, che non ottenga la maggioranza assoluta de' votanti, meno nei casi espressamente dichiarati dal presente statuto.

Art. 91.° Nelle adunanze i socii votano per alzata e seduta, ovvero straordinariamente per

appello nominale, quando 10 socii espressamente lo domandano. Sono prese a suffragio segrete le deliberazioni concernenti persone, e tutte le altre dichiarate in questo statuto.

Art. 92.° Nelle votazioni pubbliche, ogni socio ha dritto, che nel verbale si faccia costare del suo voto, e de' motivi, dello stesso.

Art. 93.° Sono nulla le deliberazioni prese in adunanze illegali, o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dell' Associazione, e se si saranno violate le disposizioni di Legge.

Art. 94.° Nessun socio può entrare nella sala di adunanza, se non presenta alla porta il suo libretto.

Art. 95.° Aperta la seduta, nessuno potrà prendere la parola, se non gli è stato accordata dal Presidente. Niuno potrà interrompere il socio che parla. La parola è accordata secondo l' ordine successive delle domande.

Art. 96.° Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l' ordine e la regolarità delle discussioni, e delle deliberazioni. Ha dritto di richiamare all' ordine, ed in estremo caso di espellere dalla adunanza, chiunque è causa di disordine. Egli ancora potrà togliere la parola a chiunque de' socii fuorvii dalla quistione, o che con inopportune ed inutili discussioni comprometta la dignità dell'adunanza, se richiamato all' argomento non obbedisca.

Art. 97.° Il Presidente ha dritto di sospendere o sciogliere l'adunanza.

Art. 98.° L' Ufficio di Presidenza non potrà essere sospeso, o distituito per colpe gravi nell' esercizio delle sue funzioni, se la proposta non è presentata da trenta socii.

La proposta non si avrà per adotta, se non è presente la maggioranza dei socii, ed approvata da tre quarti dei votanti.

Art. 99.° Nei periodi rispettivamente determinati l' Associazione a preferenza d' ogni interesse, e d' ogni proposta che non sia urgente, si occuperà con istudio e sollecitudine alla formazione del Bilancio, e della discussione de' Conti.

Art. 100.° Potrà aver luogo lo storno degli Articoli del Bilancio sopra proposta del Consiglio d' amministrazione.

TITOLO 11.°

DEGL' UFFIZII SOCIALI.

1.°

Art. 101.° Veruno ufficio potrà esercitarsi per tempo maggiore di un anno.

Art. 102.° Gli eletti a qualunque ufficio sono sempre la prima volta rieleggibili, ma non

possono confermarsi una seconda volta, senza un' intervallo di tempo eguale al periodo particolare di quell' ufficio.

Art. 103.° Le funzioni di tutti gli ufficii avranno in generale la durata di un semestre eccetto.

1.° Il Consiglio d' Amministrazione, ed il Cassiere Contabile che avranno la durata di un anno.

Art. 104.° L' Associazione provvederà, che vengono immediatamente surrogati in qualunque ufficio permanente, e contemporaneo, coloro che ne sono caduti innanzi tempo, per rinunzia, morte, destituzione, ed altra causa consimile.

La surrogazione sarà fatta, nei modi, nei termini, e con le forme stesse delle precedenti elezioni.

Il surrogante in tal caso durerà per quel tempo nell' Ufficio che sarebbe durato il surrogato.

Art. 105. I membri del Consiglio d' Amministrazione, del Giurì, e del Comitato dei sussidii, che senza giustificati motivi, non interverranno per tre volte consecutive nel loro Ufficio s' intendono decaduti di dritto in modo che le deliberazioni prese con il loro intervento saranno sostanzialmente nulle. Ogni ufficio curerà subito perchè l' assente decaduto sia immediatamente surrogato.

Art. 106. Ciascuno ufficio potrà formarsi un regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni, purchè non sia contrario alle presenti disposizioni.

Art. 107. I componenti di ciascun ufficio sono tutti solidalmente risponsabili degli Atti e delle deliberazioni del proprio ufficio, ancorchè non siano personalmente intervenuti.

2.°

DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE.

Art. 108. Il consiglio d'amministrazione, amministra il fondo sociale, e provvede ai bisogni della società in esecuzione delle deliberazioni de' Socii, del Comitato de' sussidii, e del Giurì d'amministrazione.

Art. 109. Il Consiglio d' amministrazione.

1.° ha facoltà nella esecuzione degli atti di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti.

2.° Prepara i bilanci annuali.

3.° Prepara senza scapito della iniziativa dei socii, tutti que' lavori e quelle proposte che meglio conferiscano all'amministrazione, ed economia della società.

4.° Delibera dell' erogazione delle somme stanziate in Bilancio.

5.° Rappresenta l'associazione in giudizio ne' Contratti, e negli atti conservatorii, ed in ogni altro atto civile, che interessa la Società.

6.° Rende all' associazione ogni sei mesi, cioè nella prima Domenica dopo le corrispondenti elezioni degli Uffizii lo stato morale della amministrazione tenuta e lo stato di cassa.

7.° Richiede, sotto la sua propria responsabilità, il conto mensile, e la posizione settimanale di Cassa.

8.° Firma tutti gli atti relativi all' amministrazione.

9.° Assiste agl' incanti per mezzo di uno o più de' suoi membri.

10.° Delibera per la spedizione dei mandati che saranno firmati dal Direttore alligandovi estratta dall' analoga deliberazione.

11.° Delibera inappellabilmente, secondo i casi, in quelle proposte per le quali è richiesto dal presente statuto.

12.° Ha la sorveglianza sopra tutti gli Uffizî, e su tutti gl' impiegati dell' associazione.

13.° Procede obbligatoriamente ogni mese e sempre quando la crederà necessario alla revisione e contata di Cassa.

14.° Procede, dietro gli Atti neccssarii alla sospensione perdita dei dritti sociali.

15.° In caso d' urgenza, ed anche nel caso

che l' associazione regolarmente, convocata per un mese continuo, non si riunisca, fa ogni atto, e prende ogni deliberazione riservata all' associazione, ed agl' Uffizii della stessa, purchè l' urgenza sia evidente, e non deriva da colpa e negligenza dello stesso Consiglio.

16.° Nomina, sospende, e destituisce, secondo le circostanze, tutti gl' impiegati secondarii, necessarii all' associazione. Ha pure facoltà di sospendere il Cassiere contabile per colpe gravi che compromettono il danaro dell' Associazione.

17.° Per le spese all' Associazione deve stanziare apposito articolo in Bilancio.

Art. 110.° Il Consiglio d' amministrazione consterà di quattro consiglieri ed un Direttore che ne sarà il Presidente. Il Direttore sarà in tale qualità nominato direttamente dall' Associazione nella stessa elezione.

Art. 111.° Il Direttore sciegliera uno dei quattro Consiglieri a Segretario. In caso di sua assenza, od impedimento, di assenza od impedimento del Segretario, il medesimo Direttore delegherà un Consigliere, che assume le sue funzioni in sua vece ed un' altro per le funzioni di Segretario. Non essendovi delegazione funzionerà da Direttore il più vecchio, e da Segretario il più giovine.

Art. 112.° Il Consiglio non potrà deliberare validamente, se non vi è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 113.° Le deliberazioni del Consiglio si prenderanno sempre a maggioranza de' suoi membri.

Art. 114.° Potranno essere destituiti i componenti del Consiglio per frode, colpa e negligenza, che compromettano l' amministrazione, o la dignità del Consiglio. La proposta dev' essere presentata, da venti socii, o dal Consiglio stesso, ovvero dal Giurì d' Amministrazione; e non si avrà per adottata, se non vi deliberi la maggioranza dei socii e non ottenga il voto dei tre quarti de' presenti.

3.°

DEL CASSIERE CONTABILE, E DE' REVISORI DE' CONTI.

Art. 115.° Il Cassiere Contabile risponde personalmente.

1.° Delle somme introitate.

2.° Delle somme erogate senza regolar mandato, e senza valida deliberazione del Consiglio.

3.° Di qualunque omissione ed errore di contabilità.

4.° Del furto, e della frode de' terzi.

Art. 116.° Il Cassiere tiene la contabilità di tutta l' amministrazione, ed i Conti correnti con altr' Amministrazioni pubbliche, e private.

Art. 117.° Il medesimo ha dritto d' intervenire nelle riunioni del Consiglio d' amministrazione, e del Comitato dei sussidii, discutere, dare il suo voto consultivo, e far che costatare sul verbale i motivi. È tenuto poi intervenire tutte le volte sarà invitato dal Direttore, e dal Presidente.

Art. 118.° Curerà l' esazione dei pagamenti da' socii, tanto per il contributo ordinario, che per il Dritto d' ammissione. Darà avviso al Consiglio d' amministrazione di tutti i socii morosi, e di quelli i quali persistano al rifiuto dell' adempimento al proprio dovere.

Art. 119.° Sulla proposta del Consiglio di amministrazione, e di venti socii; l' associazione potrà destituirlo nel caso di malversazione, o quando il disordine, o la negligenza compromettono l' amministrazione. La proposta non si avrà per adottare se non vi concorre a deliberare la maggioranza dei socii e se non ottiene tre quarti almeno de' votanti. Il Cassiere potrà dalla contraria deliberazione di socio, gravarsi presso il Giurì d' amministrazione.

Art. 120.° Il Cassiere contabile, dovrà dare ogni settimana la posizione di Cassa, ed ogni semestre il Conto materiale al Consiglio d' amministrazione ed a' Revisori dei Conti.

Art. 121.° Nel caso di destituzione, decadenza,

o sospensione del Cassiere, finchè non sarà nominato dall' Associazione un' altro Cassiere titolare ne assumerà provvisoriamente le funzioni, uno de' socii a scelta del Consiglio di amministrazione che ne sarà intieramente responsabile.

Art. 122.° I Revisori de' Conti, esamineranno per semestre, e nel termine di otto giorni il conto materiale del Cassiere ed il Conto morale del Consiglio d' amministrazione, e ne faranno rapporto al Presidente dell' Associazione, essi faranno le loro osservazioni per iscritto a base dei documenti. Il Cassiere ed il Consiglio d' amministrazione avranno otto giorni di tempo per rispondervi. L' associazione passerà immediatamente alla discussione dei Conti ed udite le parti interessate, prenderà le opportune deliberazioni.

Art. 123.° Se i Revisori de' Conti omettono senza giustificati motivi di adempire al loro uffizio, l' associazione dovrà subito surrogarli, condannandoli alla perdita o sospensione dei dritti sociali, secondo la gravità delle circostanze.

4.°

DEL COMITATO DE' SUSSIDII.

Art. 124.° Il Comitato avrà cura, che i sussidii siano giustamente distribuiti, e che i socii ne' bisogni abbiano aiuto ed assistenza.

Art. 125.° Il Comitato.

1.° Verifica con tutti i mezzi, che crederà convenienti, l'infermità, il difetto di lavoro, lo stato d'inabilità dei socii, le loro condizioni finanziarie, le quantità dei contributi cui sono obbligati, ed in generale i fatti che danno dritto al sussidio.

2.° Delibera la spedizione de' mandati per sussidii, e ne fà rapporto complessivo al Consiglio d'amministrazione.

3.° Decide tutte le quistioni concernenti i sussidii.

4.° Interviene, e dà parere in tutti i casi dichiarati dal presente Statuto.

5.° Ha obbligo di tenere una esatta statistica giornaliera de' sussidii e de' socii che li domandono.

Art. 126.° Il Socio che si trova leso nelle sue ragioni dal comitato dei sussidii potrà gravarsi dal Giurì d'amministrazione.

Art. 127.° Il Comitato sarà composto da tre socii effettivi: il più vecchio ne sarà il Presidente, e Segretario il più giovine.

Art. 128.° In caso di assenza, o d'impedimento di uno dei componenti il Comitato, ne assumerà le funzioni un Consigliere d'amministrazione.

Art. 129.° I Componenti il Comitato potranno essere rimessi, o surrogati per evidente

ingiustizia consumata contro l' interesse dei Socii.

L' Associazione pronunzierà a maggioranza di voti sulla proposta di venti socii, o del Consiglio d' amministrazione, o del Giurì.

5.°

DEL GIURÌ D' AMMINISTRAZIONE.

Art. 130.° Il Giurì d' amministrazione sopra intenderà, che tra gli Uffizii sociali sia armonia, ed equilibrio, e si conservi nell' associazione da per tutto ordine, pace, e concordia.

Art. 131.° Il Giurì

1.° Pronunzierà sull' ammissione de' socii nella forma, e ne' limiti prescritti negli antecedenti Articoli.

2.° Deciderà inappellabilmente in quistioni di sussidii dietro gravame degl' interessati.

3.° Giudicherà inappellabilmente della dedestituzione del Cassiere dietro gravame del medesimo.

4.° Adoprerà ogni mezzo a prevenire i dissidii tra i socii, e le contestazioni Civili, facendo ogni sforzo a farle cessare con eque transazioni delle parti interessante. Ogni socio senza scapito de' suoi dritti, è obbligato a subire questo sperimento di concilizione.

5.° Farà delle proposte e darà parere nei diversi casi contemplati nel presente statuto.

6.° Può chiedere Conto e ragione de' loro atti a tutti gli Uffizii d' associazione, e farne richiamo alla stessa.

7.° Sarà il Censore de' Socii che non curano l' istruzione, o la educazione de' figli proprii, ed il Tutore morale degli orfani e delle vedove de' socii defunti.

Art.° 132.° Il Giurì sarà composto di sette individui: ne sarà Presidente il più vecchio, Segretario il più giovine.

Art.° 133.° Il Giurì non potrà deliberare se non è almeno nel numero di cinque de' suoi componenti.

Art.° 134.° Tutte le deliberazioni del Giurì saranno prese a suffragio segreto.

Art.° 135.° L' associazione non potrà mai sospendere i componenti del Giurì. Potrà soltanto destituirli sulla proposta di trenta socii, in quei casi nei quali qualunque socio incorra nella perdita de' dritti sociali.

TITOLO 12.°

PRINCIPII GENERALI RIFORMA DELLO STATUTO.

Art.° 136. Ogni socio ha il dovere di osservare il presente statuto, ed il dritto di

partecipare a' vantaggi e benefizii dell' associazione.

Art. 137.° L' Associazione provvederà ad accrescere il numero delle Associazioni operaia nella provincia; accorrere affinchè sempre più prosperassero le Associazioni esistenti; stabilire rapporti di reciprocità con altre associazioni d'Italia ed essere degnamente rappresentata ne' congressi annuali degl' Operai.

Art. 138. Ogni tre anni nella prima Domenica di Dicembre, si procederà di dritto alla riforma del presente statuto, in ragione dei bisogn e della Civiltà.

Art. 139.° Il progetto di riforma sarà elaborato da dieci eletti a maggioranza assoluta di voti. A tutto Dicembre sarà imprerogabilmente discusso ed approvato.

Art. 140.° L' associazione avrà un suggello proprio, ed una Bandiera che siano espressioni delle Arti.

Art. 141.° L' Associaziòne finalmente avrà per iscopo ultimo dei suoi lavori, il progresso morale, civile, ed economico degli Operai, e la egualianza che si traduce spontaneamente nella vita. Essa dovrà ricordarsi sempre che l' umanità cammina verso Dio.

Sussiduo ricevuto nel 18

MESI	Lire	C.	Data	OSSERVAZIONE
Genn.				
Febbr.				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settem.				
Ottobre				
Novem.				
Dicemb.				

Sussiduo ricevuto nel 18

MESI	Lire	C.	Data	OSSERVAZIONE
Genn.				
Febbr.				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settem.				
Ottobre				
Novem.				
Dicemb.				